

CONVENZIONE

TRA

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA SERVIZIO 1 – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA, con sede in Palermo, via Campania, n. 36, CAP 90144, C.F. 80012000826 (di seguito "**ENTE ADERENTE**"), in persona del Dirigente Generale, dott. Carmelo Frittitta, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata;

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore Delegato

L'ENTE ADERENTE e INVITALIA, di seguito, denominate congiuntamente le "**Parti**":

VISTO

- il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "**MEF**") ed organismo di diritto pubblico;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito "**MIMIT**") del 18 settembre 2007, così come da ultimo modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con soggetti terzi;
- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, "Direttiva Concessioni");
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (di seguito, "**Codice dei Contratti Pubblici**"), come modificato ed integrato per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";
- l'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici che, al relativo comma 7, individua le attività che possono essere svolte dalle Centrali di Committenza, in relazione ai requisiti posseduti, tra i quali le attività che possono essere svolte per le stazioni appaltanti qualificate;
- il citato articolo 62, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale il ricorso a una centrale di

committenza qualificata deve essere formalizzato mediante apposita convenzione;

- l'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Allegato II.4 in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;
- l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 1, comma 1, lettera i), definisce «*centrale di committenza*», una «*stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*»;
- l'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici che, all'articolo 2, comma 1, lettera c), definisce «*contratti di concessione*» o «*concessioni*» una «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo*»;
- il D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192 di «Attuazione della Direttiva UE 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192», emanato in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, con la quale sono stati definiti i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- il D. Lgs 10 giugno 2020, n. 48 di «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
- il D.D.G. n.74 dell'1/03/2012 del Dipartimento Energia e Servizi di pubblica utilità (d'ora in avanti Dipartimento Energia) «Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione Siciliana»;
- il D.D.G. n. 2 del 14/01/2015 del Dipartimento Energia e Servizi di pubblica utilità concernente le «Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici»;

PREMESSO CHE

1. INVITALIA, oltre ad essere Stazione Appaltante qualificata, è iscritta di diritto nella specifica sezione dedicata alle centrali di committenza, interna all'elenco di cui all'articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, istituito presso l'ANAC che ne assicura la gestione e la pubblicità;

2. nel suddetto elenco, INVITALIA è qualificata al terzo livello, di cui Allegato II.4 del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento alla progettazione tecnico-amministrativa delle procedure e al relativo affidamento con riferimento sia all'affidamento dei lavori (L1) che all'affidamento di servizi e forniture (SF1);
3. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, dispone, all'articolo 1, comma 3, lettera q), che l'amministrazione che stipula una convenzione con INVITALIA è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del MIMIT (già Ministero dello Sviluppo Economico) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione medesima, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest'ultima. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del previgente D.Lgs. n. 50/2016 (ed ora dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7), nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (comma abrogato dall'articolo 226, comma 3, lettera d), del Codice dei Contratti Pubblici);
4. INVITALIA opera nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
5. con Decreto. n. 286 del 26/02/2026, il Dirigente Generale del Dipartimento Energia ha adottato la decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 36/2023 per "l'affidamento in concessione del servizio pubblico relativo agli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio degli impianti termici," previsto dall'art.9 comma 1 del DPR n. 74 del 16 aprile 2013 tramite gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 36/2023.e ha nominato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Giuseppe Ammavuta, Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'Energia e Servizi di pubblica utilità;
6. con D.D.G. n. 295 del 27/02/2026 è stata disposta la proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, del contratto Rep. n. 42/2022, avente ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici presenti nel territorio della Regione Siciliana" per un periodo di 12 mesi;
7. l'ENTE ADERENTE, considerata la necessità dell'espletamento della gara in parola, con nota prot. n. 21997 del 12 giugno 2026, acquisita da INVITALIA con Protocollo n. 0186482 del 15 giugno 2026, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici, di potersi avvalere della Centrale di Committenza di INVITALIA per l'indizione e gestione di una procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione del *"servizio pubblico relativo agli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio degli impianti termici, nell'ambito della Regione Siciliana"*;

Tutto ciò visto e premesso

le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all'esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, "**Convenzione**") i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza in conformità altresì con quanto previsto dalla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.

ART. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto. Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno

1. Con la presente Convenzione, l'ENTE ADERENTE si avvale di INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti Pubblici, per l'indizione e gestione, per conto dell'ENTE ADERENTE, di una procedura di gara finalizzata all'affidamento in concessione del *“servizio pubblico relativo agli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio degli impianti termici, nell'ambito della Regione Siciliana”* (di seguito la **“Procedura”**). All'esito della Procedura, il contratto pubblico eventualmente aggiudicato sarà stipulato direttamente dall'ENTE ADERENTE con l'operatore economico aggiudicatario.
2. L'attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza per la Procedura di cui trattasi avrà luogo attraverso specifico atto da predisporre a cura dell'ENTE ADERENTE conformemente al modello allegato alla presente Convenzione *sub **Allegato 1***, (di seguito, **“Atto di Attivazione”**). L'Atto di Attivazione dovrà essere materialmente corredato dalla “documentazione tecnica” necessaria per l'indizione della Procedura; l'Atto di Attivazione si intende invece sin d'ora già corredato dalle Dichiarazioni di Impegno di cui all'**Allegato 2**, che non dovranno quindi essere materialmente allegate all'Atto di Attivazione medesimo.
3. L'Atto di Attivazione sarà trasmesso dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA, che provvederà entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo a trasmettere all'ENTE ADERENTE la propria accettazione, a seguito della quale l'attivazione di INVITALIA per la Procedura di cui trattasi si avrà per perfezionata.
4. Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta e priva di qualsivoglia efficacia tra le Parti nel caso in cui l'ENTE ADERENTE non proceda alla trasmissione ad INVITALIA dell'Atto di Attivazione, corredato dalla “documentazione tecnica”, entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla stipulazione della Convenzione stessa.
5. L'accettazione di INVITALIA dell'Atto di Attivazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti pubblici quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito, il **“RUP di INVITALIA”**).
6. INVITALIA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d'ora la facoltà di nominare, quale membro della Commissione giudicatrice, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, che sarà designato dall'ENTE ADERENTE. Dal canto proprio, l'ENTE ADERENTE si riserva la facoltà di designare - ai fini della relativa nomina, da parte di INVITALIA, nella Commissione giudicatrice - almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del Responsabile Unico del Progetto di cui all'articolo 15, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità, comunque designato dall'ENTE ADERENTE.
7. INVITALIA, per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza, utilizza la propria piattaforma di

approvvigionamento digitale, certificata da AGID ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, "**Piattaforma InGate**").

8. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 – Responsabilità delle Parti

1. In caso di contenzioso, anche non giudiziale, con soggetti terzi, afferente alla Procedura, l'ENTE ADERENTE riconosce che le attività relative alla gestione del contenzioso medesimo rimarranno di competenza di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ma qualora i motivi del ricorso dipendano anche da atti assunti o documenti trasmessi dall'ENTE ADERENTE, quest'ultimo ed INVITALIA provvederanno, ognuno per la parte di competenza, alla rispettiva difesa, eventualmente coordinata con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. In qualunque ipotesi di richieste risarcitorie di terzi, ivi compresi i concorrenti o candidati, per eventuali illegittimità o illiceità, accertate anche in via non giudiziale, inerenti alla Procedura oggetto della presente Convenzione, la relativa liquidazione è a carico dell'ENTE ADERENTE salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a INVITALIA o ai suoi dipendenti. In caso di richieste risarcitorie riguardanti la "documentazione tecnica" posta a base di gara della Procedura, tali richieste saranno a carico esclusivamente dell'ENTE ADERENTE. INVITALIA resta comunque direttamente responsabile, nei limiti del danno erariale, nei confronti dell'ENTE ADERENTE per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di quest'ultimo.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della Procedura, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta Procedura ad escutere la garanzia provvisoria, di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici, le somme incassate saranno riversate tempestivamente da INVITALIA all'ENTE ADERENTE.

ART. 4 – Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività previste a carico di INVITALIA dalla presente Convenzione è assegnato ad INVITALIA medesima un importo complessivo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) oltre IVA, quale corrispettivo per le prestazioni rese, a valere su risorse regionali.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto pubblico eventualmente aggiudicato da INVITALIA all'esito della Procedura saranno a carico del quadro economico del servizio. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall'applicazione degli articoli 212 (transazione), 213 (arbitrato), 216 e 217 (pareri obbligatori e determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

3. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del servizio, a ciò dedicate, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della Procedura (quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo il contributo all'ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici non appartenenti all'organico di INVITALIA).
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo 4, l'ENTE ADERENTE riconosce ad INVITALIA un rimborso per eventuali spese legali in caso di contenziosi, anche non giudiziali, nel limite di € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, per singolo giudizio, cautelare o di merito, connesso alla Procedura di cui al precedente articolo 2. Al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà all'ENTE ADERENTE la documentazione attestante gli eventuali incarichi conferiti a consulenti legali e l'importo relativo alle consulenze prestate.
5. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.

ART. 5 – Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. INVITALIA, al completamento della Procedura oggetto della presente Convenzione, procederà a trasmettere all'ENTE ADERENTE il relativo "fascicolo di gara".
2. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del "fascicolo di gara", in assenza di osservazioni da parte dell'ENTE ADERENTE, INVITALIA provvederà all'emissione della fattura di importo pari al corrispettivo complessivo previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente Convenzione.
3. L'ENTE ADERENTE procederà al pagamento, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura emessa dalla stessa INVITALIA. La fattura sarà emessa elettronicamente con codice univoco IPA fornito dall'ENTE ADERENTE.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l'importo di cui al precedente articolo 4, comma 1, copre tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori costi di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4 medesimo, comunque oggetto di manleva da parte dell'ENTE ADERENTE per effetto degli impegni assunti con le Dichiarazioni di Impegno di cui all'Allegato 2.

ART. 6 – Comunicazioni tra le Parti

1. Per i rapporti tra le Parti derivanti dalla presente Convenzione:
 - il Referente per l'ENTE ADERENTE è: il dott. Giuseppe Ammavuta

PEC: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

E-mail: giuseppe.ammavuta@regione.sicilia.it

Tel.: 366 6805075

- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici, avv. Giovanni Portaluri

PEC : investimentipubblici@postacert.invitalia.it;

E-mail : gportaluri@invitalia.it;

Tel.: 06-421601

L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.

2. Le comunicazioni tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dai relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. L'Atto di Attivazione e la comunicazione di accettazione di tale Atto di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e trasmessi all'altra Parte ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo.

ART. 7 – La tutela dei dati personali

1. L'ENTE ADERENTE e INVITALIA si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR e per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.
2. L'ENTE ADERENTE, per le attività delegate a INVITALIA con la presente Convenzione, individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'**Allegato 3**, parte integrante del presente Atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale ad accettazione della nomina. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
3. Con riferimento ai rapporti privacy diretti, le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente atto. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del GDPR tra cui quelli di

cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto. INVITALIA, infine, informa che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente al trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono pubblicati sul sito istituzionale di INVITALIA.

ART. 8 – Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato in via non esclusiva alle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 10 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche

1. Fermo restando la condizione risolutiva prevista dall'articolo 2, comma 4, della presente Convenzione, quest'ultima ha durata sino al 31 dicembre 2027, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto tra le Parti. Se alla data summenzionata la Procedura fosse ancora in corso, la presente Convenzione avrà durata sino alla relativa aggiudicazione e conseguente trasferimento all'ENTE ADERENTE del "fascicolo di gara" di cui al precedente articolo 5, comma 1, della Convenzione medesima. Al verificarsi di tale circostanza, le Parti potranno specificare la data della nuova durata della Convenzione attraverso le modalità di cui al precedente articolo 6.
2. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima.
3. L'ENTE ADERENTE può recedere in qualunque momento *ad nutum* e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come

individuata nel relativo preavviso all'uopo trasmesso dall'ENTE ADERENTE, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte dell'ENTE ADERENTE comporterà la revoca in autotutela della Procedura.

4. Le Parti riconoscono sin d'ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione nel caso in cui l'ENTE ADERENTE non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell'Allegato 2 alla presente Convenzione. INVITALIA potrà altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti ai sensi della presente Convenzione, qualora, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o eccessivamente onerosa la sua conduzione a termine. Il recesso, effettuato da INVITALIA sarà comunicato, tramite PEC, all'ENTE ADERENTE e avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
5. Al di fuori dell'ipotesi di recesso dalla presente Convenzione, nel caso in cui la Procedura di cui all'articolo 2, comma 1, dovesse andare deserta o, in qualunque momento, le prestazioni relative alla medesima procedura dovessero, per eventi e circostanze non dipendenti o imputabili a INVITALIA, essere interrotte, alla stessa INVITALIA verranno riconosciute le spese e i costi sostenuti per l'espletamento di tale Procedura sino alla data di cessazione delle attività come individuata da apposita relazione del RUP di INVITALIA all'uopo trasmessa all'ENTE ADERENTE. A tal fine, INVITALIA renderà i costi sostenuti, nonché le spese che risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili, ancorché non materialmente effettuate alla data sopra indicata.
6. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

ART. 11 – Definizione delle controversie e Foro Competente

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 12 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come

modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Le Parti rinviando inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13 – Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 28 del Codice dei Contratti Pubblici.

La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.

ALLEGATI

Allegato 1: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE

Allegato 2: FORMAT DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Allegato 3: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

**REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ -
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA SERVIZIO 1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
ENERGETICA**

DIRIGENTE GENERALE

Dott. Carmelo Frittitta

Documento sottoscritto con firma digitale da Carmelo Frittitta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A.**

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Bernardo Mattarella

Documento sottoscritto con firma digitale da Bernardo Mattarella, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1: ATTO DI ATTIVAZIONE

"ATTO DI ATTIVAZIONE"	
Servizio	[descrizione specifica del servizio, l'importo stimato, le finalità, ecc.]
Copertura Finanziaria	[individuazione della fonte di finanziamento]
Cronoprogramma	[cronoprogramma stimato di esecuzione]
RUP dell'Ente Aderente [Responsabile della fase di affidamento dall'Ente Aderente]	nominativo, titoli e recapiti del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici [in alternativa: nominativo, titoli e recapiti del Responsabile della fase di affidamento nominato dall'Ente Aderente, ai sensi articolo 15, co. 4, del Codice dei Contratti Pubblici]
C.U.P.	[indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito]
Misure per la Legalità	[indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc.]
Ulteriori Condizioni o Vincoli	[indicazione di eventuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali la stazione appaltante sia obbligata, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare]
Ulteriori Informazioni	[inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA]
Attivazione di INVITALIA	
Attività Richieste	
<u>Attività di Committenza</u>	la progettazione, la gestione e l'aggiudicazione, per conto dell'ENTE ADERENTE, della PROCEDURA: _____ _____
Copertura finanziaria attività INVITALIA	
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata: _____	

ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO

Le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui il presente documento costituisce l'**Allegato 2** e le definizioni qui utilizzate hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione stessa.

Le presenti Dichiarazioni di Impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra la REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ -DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA SERVIZIO 1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA (di seguito, "**ENTE ADERENTE**") ed INVITALIA per le attività di Centrale di Committenza di seguito indicate.

Con l'Atto di Attivazione, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante e sostanziale, l'**ENTE ADERENTE**:

A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la "documentazione tecnica" necessaria per la realizzazione dell'appalto attivato. Nel caso di consegna non contestuale, l'accettazione dell'Atto di Attivazione sarà condizionata dal ricevimento di detta "documentazione tecnica" entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l'Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall'ENTE ADERENTE ad INVITALIA.

Per "documentazione tecnica", ai fini delle presenti Dichiarazioni di Impegno, si intende quanto segue:

- a. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il progetto di unico livello di cui all'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici validato dal RUP dell'ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ~~ed~~ 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche di cui all'Allegato II.5 del Codice dei Contratti Pubblici, Parte 1, punto 1), lettera b), atte a consentire la redazione del progetto unico;
 - II. il Capitolato prestazionale;
 - III. lo Schema di Contratto;
- b. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito **PFTE**) dell'Intervento, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il quadro esigenziale, e, ove redatto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (di seguito, "**DOCFAP**") dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale, e prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (di seguito, "**DIP**"); ovvero
 - II. il DIP dell'Intervento, redatto ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - III. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;debitamente approvati dal RUP dell'ENTE ADERENTE
- c. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la predisposizione del Progetto esecutivo dell'Intervento, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. Il **PFTE** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;

- II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico di progettazione;
- debitamente approvati dal RUP dell'ENTE ADERENTE;
- d. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della progettazione o alla DL/CSE o al collaudo**, per "progettazione tecnica" si intende:
 - I. il più avanzato livello di progettazione disponibile (DIP o PFTE o Progetto esecutivo) approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - II. il Documento di calcolo dei corrispettivi, il Capitolato prestazionale e lo Schema di Contratto per l'incarico dei servizi tecnici;

debitamente approvati dal RUP dell'ENTE ADERENTE;
 - e. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici**, ed eventualmente ai sensi dell'articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 **per "progettazione tecnica" si intende** il **PFTE**, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE, inclusi gli elaborati di cui all'articolo 21 del predetto Allegato I.7, debitamente approvato dal RUP dell'ENTE ADERENTE;
 - f. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto **l'esecuzione di lavori, per "progettazione tecnica"** si intende il **progetto esecutivo** predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, debitamente verificato e validato, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato I.7, ed approvato dall'ENTE ADERENTE;
 - g. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto l'aggiudicazione della concessione per la realizzazione e/o gestione di opere o servizi, nonché per l'attuazione di PPP ad iniziativa privata, contratti di rendimento energetico, contratti di locazione finanziaria; contratti di disponibilità, *global service*, per "progettazione tecnica" si intende la **progettazione e la documentazione economico-finanziaria** prevista dalle norme applicabili, a seconda dei casi, dal Libro IV del Codice dei Contratti Pubblici, ivi incluso lo **schema di contratto**.

Per gli appalti di lavori i progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RUP dell'ENTE ADERENTE o del Direttore Lavori facente capo all'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, attestante: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

- h. nel caso in cui la procedura d'appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea, per "documentazione tecnica" si intende:
 - i. *[se la procedura contempla la riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici]* la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione., unitamente all'indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;

ii. *[se la procedura NON contempla la riapertura del confronto competitivo ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici]:*

- le “schede progetto” degli interventi oggetto della procedura trasmesse ad INVITALIA, che l'ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare, ai fini dell'attivazione della procedura stessa, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte;
- se esistenti, la documentazione tecnica descritta alle precedenti lettere da lett. a. a lett. f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell'accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;

La “documentazione tecnica” di cui alle precedenti lettere da lett. a. a lett. h., deve altresì essere corredata da:

- a. l'eventuale Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'ANAC, se la realizzazione dell'Intervento vi è assoggettata;
- b. l'eventuale Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell'Intervento è assoggettata;
- c. l'eventuale comunicazione ad INVITALIA che gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell'ENTE ADERENTE, per i quali quest'ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.

B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell'Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:

- (i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall'ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro, il capitolato prestazionale, nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Nel caso di accordo quadro multi-prestazionale con uno o più operatori economici per l'affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede progetto di cui alla precedente lettera A. punto (vi)1 che precede.

La verifica condotta sulla “documentazione tecnica” non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RUP dell'ENTE ADERENTE validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali.

Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RUP dell'ENTE ADERENTE di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci (10) giorni naturali e consecutivi e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RUP dell'ENTE ADERENTE, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RUP dell'ENTE ADERENTE o dell'ENTE ADERENTE stesso o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all'articolo 10 della Convenzione;

- (ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individui i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del

RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;

- (iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RUP dell'ENTE ADERENTE, i criteri e sottocriteri di valutazione dell'“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE per l'attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento della stessa;
- (iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RUP dell'ENTE ADERENTE;

C. accetta che INVITALIA, anche per il tramite del proprio RUP di INVITALIA:

- a. predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
- b. osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità eventualmente applicabile;
- c. configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla *Piattaforma InGate* di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
- d. conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l'analisi della sola documentazione amministrativa nell'ipotesi di gara da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
- e. gestisca lo svolgimento della gara sino all'aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d'ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto, in conformità all'articolo 108, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all'annullamento della procedura di gara ovvero all'annullamento o revoca dell'eventuale aggiudicazione della stessa;
- f. proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale (cd. moralità professionale), ivi incluse le verifiche antimafia, che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
- g. assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all'espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
- h. archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all'ENTE ADERENTE, inclusi i relativi verbali, come previsto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione;
- i. curi l'eventuale accesso agli atti ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici;
- j. acquisisca dall'operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula

del contratto da parte dell'ENTE ADERENTE;

- k. offra il supporto necessario all'acquisizione, da parte dell'RUP dell'ENTE ADERENTE, del CIG (Codice Identificativo Gara) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, ovvero, se necessario, lo acquisisca direttamente e compia poi successivamente le operazioni necessarie affinché detto CIG, sia "trasferito", tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all'ENTE ADERENTE;
- l. effettui, nei limiti in cui è titolata a farle per conto dell'ENTE ADERENTE, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa applicabile inerenti alla procedura di gara;
- m. esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti alla procedura di gara;
- n. comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell'Atto di Attivazione da parte dell'ENTE ADERENTE;
- o. su richiesta, da prevedersi con l'Atto di Attivazione, e in coordinamento con l'ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell'appalto;
- p. richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ENTE ADERENTE.

D. accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici;

E. accetta che rimangano di sua competenza:

- (i) la nomina del RUP ex articolo 15, comma 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici;
- (ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
- (iii) la redazione e l'approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell'Atto di Attivazione;
- (iv) l'adozione della determina a contrarre;
- (v) l'eventuale consegna dei lavori o l'avvio dell'esecuzione del contratto o la conclusione dell'/degli accordi quadro in via d'urgenza;
- (vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell'/degli accordo/i quadro;
- (vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
- (viii) l'affidamento della direzione dei lavori;
- (ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche l'attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, il suddetto affidamento;
- (x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
- (xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell'operazione;
- (xii) nei limiti in cui è titolato a farle, la comunicazione e la trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa

applicabile inerenti alla procedura di gara;

(xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'articolo 215 del Codice dei Contratti Pubblici, dandone specifica informazione ad INVITALIA, fermo restando che la costituzione facoltativa del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici è rimessa alla decisione unanime dell'ENTE ADERENTE e di INVITALIA;

(xiv) qualsivoglia decisione in merito all'avvio in via d'urgenza dei lavori/contratto (incluso l'accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e, laddove ammissibile, anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici, fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l'ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anche a titolo di risarcimento per equivalente disposto da un'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 3, della Convenzione.

F. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l'ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l'accordo quadro;

G. l'ENTE ADERENTE, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, si impegna altresì a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA dai soggetti beneficiari/titolari/attuatori, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della esecuzione del contratto pubblico oppure dell'accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i.

ALLEGATO 3

ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016

TRA

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA SERVIZIO 1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA, con sede in Palermo, via Campania, n. 36, CAP 90144, C.F. 80012000826 (di seguito "**Titolare**"), in persona del Dirigente Generale, dott. Carmelo Frittitta, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata

E

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, "**INVITALIA**"), legalmente rappresentata dal Dott. Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore delegato

(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesse:

- Il presente "Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento" è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione sottoscritta tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
- considerata l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, "GDPR") pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 04 maggio 2016;
- preso atto che l'art. 4, n. 8 del GDPR definisce il "Responsabile" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell'ambito della responsabilità amministrativa dell'ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- considerato che INVITALIA ha adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;

- ritenuto che INVITALIA, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- tenuto conto che l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Articoli 13 e 14 del GDPR, rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile sul sito del medesimo Titolare.

Tutto ciò premesso, il Titolare

NOMINA

INVITALIA, che accetta, quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, nello svolgimento delle attività di Centrale della Committenza come meglio specificate nella Convenzione.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

1. Finalità e modalità del trattamento

Ai sensi del considerando n. 81 e dell'art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l'unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.

In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Sub-responsabile

Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

3. Durata del trattamento

La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell'incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti nella Convenzione in epigrafe.

4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento

Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotti tutte le misure tecniche e organizzative di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach di cui all'art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (data breach di cui all'art. 34), alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'unione, relative alla protezione dei dati.

5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione

L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del GDPR.

6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR.

7. Responsabilità

Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell'art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'unione o degli Stati membri.

8. Registri del trattamento

In ottemperanza all'art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che stabilisce i "Principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
- i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
- j) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore, anche nominato

Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
- individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
- individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
- descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati;
- adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
- assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
- far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l'inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
- segnalare al Titolare l'eventuale cessazione del trattamento;
- in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
- recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.

ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.

Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
- b) l'accesso ai dati è autorizzato limitatamente all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
- c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all'interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l'informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
- d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
- e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
- f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.

TRATTAMENTO CONSENTITO

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
- b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti al ruolo di Responsabile nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite con apposito atto;
- c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali in relazione espletate.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.

IL RESPONSABILE DICHIARA:

- di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;

- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- di aver adottato sia un Sistema di gestione della privacy sia misure tecniche e organizzative adeguate, tali da garantire che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.